

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

(N. 1435-A)

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 7^a Commissione permanente

**(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT) ***

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1978

Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale

Comunicato alla Presidenza il 21 dicembre 1978

*** Autorizzata alla relazione orale il 21 dicembre 1978.**

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

15 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rilevata l'inopportunità di un tale modo di legiferare per parti staccate e disancorate da un quadro organico di riferimento, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento, lasciando alla Commissione di merito di valutare l'urgenza del provvedimento.

COLOMBO Vittorino

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso sulla base delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Tesoro secondo le quali la normativa non comporterebbe alcun aggravio di bilancio. Sembra peraltro opportuno che la Commissione di merito chieda assicurazioni in tal senso anche al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. In caso contrario, ove cioè emergesse l'eventualità di un aggravio di oneri, occorrerebbe riesaminare la questione al fine di indicare la correlativa copertura.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****« Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale »****Art. 1.**

(Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria è istituito il Consiglio universitario nazionale. Esso è organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione e formula proposte di particolare interesse per il programma di sviluppo della Università.

Il Consiglio universitario nazionale è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto in via transitoria da:

- a) dieci professori ordinari e dieci professori associati;
- b) quattro aggiunti universitari;
- c) tre rappresentanti degli studenti;
- d) due rappresentanti del personale non docente;
- e) cinque esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
- g) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di fisica nucleare;
- i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- l) un esperto designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****« Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo »****Art. 1.**

(Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:

- a) ventuno docenti ordinari;
- b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;
- c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;
- d) tre rappresentanti degli studenti;
- e) tre rappresentanti del personale non docente;
- f) quattro esperti designati dal CNEL;
- g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;
- h) un esperto designato dal CNR;
- i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per cia-

(Segue: *Testo del Governo*)

I rappresentanti di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

1) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di giurisprudenza, sociologia e scienze politiche;

2) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, scuola di studi islamici;

3) due professori ordinari e due professori associati eletti dalle facoltà di medicina e chirurgia, farmacia e medicina veterinaria;

4) due professori ordinari e due professori associati eletti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale e scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

5) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di ingegneria e dalle scuole di ingegneria aerospaziale;

6) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di economia e commercio, istituto universitario navale di Napoli, scienze economiche e sociali e scienze economiche bancarie;

7) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di architettura;

8) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di agraria.

I rappresentanti di cui alla lettera *b*) sono eletti in ragione di uno per ciascun raggruppamento di facoltà comprendenti settori di insegnamento e di ricerca affini.

Il Consiglio nazionale universitario e, in prima applicazione, la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina a tal fine i predetti raggruppamenti di facoltà.

Il corpo elettorale per l'elezione dei rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) è costituito dagli appartenenti alle rispettive componenti. Gli studenti sono

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

scuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato appartenente alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle Università non statali legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti non vi sia almeno un professore ordinario ed un professore associato appartenenti alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un professore associato delle Università legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Il Consiglio universitario nazionale di cui alla presente legge dura in carica fino alla attuazione della riforma universitaria.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il personale insegnante di ruolo facente parte del Consiglio universitario nazionale può essere, a domanda, esonerato dall'insegnamento per la durata del mandato.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Attribuzioni del
Consiglio universitario nazionale*)

Il Consiglio universitario nazionale assume le attribuzioni già demandate alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio universitario nazionale ha il compito di agevolare la costituzione dell'organo universitario nazionale previsto dalla legge di riforma universitaria e di predisporre le attività necessarie perchè esso all'atto del suo insediamento possa immediatamente svolgere le funzioni.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari, se la questione riguarda professori ordinari; si riunisce con la partecipazione di tutti i professori di ruolo, se riguarda professori associati o congiuntamente professori ordinari e professori associati. È in ogni caso esclusa la partecipazione di aggiunti universitari.

Art. 3.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori di ruolo, dei professori associati, degli assistenti di ruolo, dei liberi docenti e degli aggiunti universitari il Consiglio universitario nazionale elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente, che la presiede, e da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e un aggiunto universitario.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

La corte si riunisce con la partecipazione dei tre professori ordinari più il presidente, se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre professori associati, se si procede nei confronti di professori associati, e la partecipazione anche dell'aggiunto universitario, se si procede nei confronti di aggiunti universitari. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di concorso di aggiunti universitari con il personale docente.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolute da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolute da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

Art. 3.

(*Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo*).

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 50, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

messi a concorso e senza ordine di precedenza.

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.